



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio A.I.A.

OGGETTO: Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto di stoccaggio provvisorio (deposito preliminare e messa in riserva) e di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e speciali), del centro di travaso di rifiuti solidi urbani, rilasciata alla società A.M.I.A. Verona S.p.A. ubicati in Via Avesani n. 31 nel Comune di Verona.

Determinazione n. 2248 del 16/08/2022

Il Dirigente

Decisione Il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona, ai sensi della normativa vigente:

- rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla società A.M.I.A. Verona S.p.A., con sede operativa in via Via Avesani n. 31 nel Comune di Verona, per l'attività di gestione rifiuti individuata al punto 5.5 di cui all'Allegato VIII del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (comprendendo anche le attività non IPPC di stoccaggio provvisorio - deposito preliminare e messa in riserva - e di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi - urbani e speciali -, del centro di travaso di rifiuti solidi urbani);
- approva la modifica non sostanziale per il posizionamento della ricarica elettrica dei muletti, il posizionamento di due nuovi container (uno nei pressi della zona lavaggi e uno nei pressi della tettoia ricezione RSU), la realizzazione in zona umido di due ulteriori caditoie e una griglia di raccolta delle acque, l'aggiunta del EER 150111* (bombolette spray vuote);
- dà atto che l'impianto rispetta la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 relativamente alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- autorizza lo scarico nella rete fognaria pubblica gestita da Acque Veronesi delle acque di lavorazione e lavaggio, delle acque meteoriche di dilavamento e quelle di raffreddamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal progetto come specificate nell'allegato A del presente provvedimento;
- autorizza le emissioni in atmosfera dell'aria trattata nei limiti e secondo le modalità previste dal progetto come specificate nell'allegato A del presente provvedimento;
- conferma la validità del vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) acquisito al prot. 49865 del 30/09/2021 che dovrà essere aggiornato nei termini indicati nel capitolo "Obblighi da rispettare";
- revoca il vigente provvedimento A.I.A. rilasciato con determinazione n. 3151/16 del 17/08/2016, aggiornato con determinazioni n. 2539/18 del 27/07/2018 e n. 3541 del 09/12/2021, in quanto sostituito dal presente provvedimento.

L'attività di trattamento rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, nonché nel rispetto di quanto espressamente prescritto nel “Quadro prescrittivo” riportato in allegato A al presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità di dodici anni (dodici) anni, ossia fino al 16/08/2034 e sostituisce le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX del D.lgs. n. 152/06;

Fatto

La società A.M.I.A. Verona S.p.A. (società controllata del Comune di Verona), si occupa della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Verona e di altri limitrofi. I servizi principali sono la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei RSU; in via Avesani trova dimora la palazzina uffici, il ricovero automezzi, l'officina e tutti gli impianti e piattaforme necessarie allo stoccaggio e al travaso degli RSU. L'attività contempla un'attività IPPC individuata ai punti 5.5 di cui all'Allegato VIII del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- *. Attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;*

Con istanza acquisita in data 08/09/2014 al protocollo n. 87241, la ditta A.M.I.A. Verona s.p.a. ha presentato, sia agli uffici della Regione Veneto sia agli uffici della Provincia di Verona, *domanda di autorizzazione integrata ambientale*. Il direttore della sezione Tutela Ambientale della Regione Veneto, facendo *seguito alle risultanze della riunioni tecnica tenutasi il 03.03.2015*, con nota acquisita in data 17/03/2015 al protocollo n. 25886 (protocollo n. 115416 della Regione Veneto), preso atto *“che l'istanza in questione non comporta nessun tipo di modifiche all'attività in essere*, ha comunicato, fra l'altro, *che la procedura istruttoria per il rilascio dell'A.I.A., per l'installazione di Via Avesani, 31, di titolarità della Ditta AMIA Verona S.p.A., resta nelle competenze della Provincia di Verona”*.

Con nota acquisita in data 01/07/2015 al protocollo n. 60184, la ditta A.M.I.A. Verona s.p.a. ha presentato alla Provincia di Verona domanda di autorizzazione integrata ambientale, con allegato le schede previste dalla normativa vigente.

A seguito dell'emanazione del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92, con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 2521/15 del 07 luglio 2015 si è provveduto a rilasciare un *“Aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi vigenti (...)”*.

In data 17 agosto 2016 è stata rilasciata l'A.I.A. n. 3151/16 avente ad oggetto *“Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'impianto di stoccaggio provvisorio (deposito preliminare e messa in riserva) e di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e speciali), del centro di travaso di rifiuti solidi urbani, rilasciata alla società A.M.I.A. Verona S.p.A. ubicati in Via Avesani n. 31 nel Comune di Verona”* e revocato la determinazione n. 4380/15 del 27 novembre 2015.

Con determinazione n. 2539/18 del 27/07/2018 avente ad oggetto *“Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provinciale n. 3151/16 del 17 agosto 2016 rilasciata alla società A.M.I.A. Verona S.p.A. per l'impianto di stoccaggio provvisorio (deposito preliminare e messa in riserva) e di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e speciali), del centro di travaso di rifiuti solidi urbani, ubicato in Via Avesani, 31 nel Comune di Verona”* sono state approvate le seguenti modifiche:

- revisione delle tabb. 1 e 2 ridefinendo la capacità massima di stoccaggio istantaneo per macro-categorie di rifiuto anziché per singolo CER, lasciando comunque inalterata la capacità complessiva massima già autorizzata;
- definizione dei rifiuti prodotti dall'attività di cernita (CER 191212 pari a 15 t.);
- il cambio di posizione di n. 3 containers e la collocazione di 3 nuovi containers (per la suddivisione del legno e del vetro e per il contenimento del rifiuto cernito);

- posizionamento di un frigorifero per il contenimento delle carcasse di animali rinvenute durante la fase di pulizia delle strade; ;

Con determinazione n. 3541 del 09/12/2021 avente ad oggetto “Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione n. 3151/16 del 17 agosto 2016 per l’impianto di stoccaggio provvisorio (deposito preliminare e messa in riserva) e di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e speciali), del centro di travaso di rifiuti solidi urbani, rilasciata alla società A.M.I.A. Verona S.p.A. ubicato in Via Avesani n. 31 nel Comune di Verona” sono state approvate le seguenti modifiche:

- rifacimento della pavimentazione zona umido FORSU con la posa in opera di una griglia di raccolta delle acque meteoriche lungo tutto il perimetro dell’area;
- miglioramento della raccolta e trattamento delle acque derivanti dal comparto lavaggi” che prevede la “sostituzione dell’attuale sistema di sgrigliatura con uno simile concettualmente ma più efficiente.

A seguito della comunicazione prot. 35164 del 02/07/2021 della Provincia, con nota acquisita al prot. n. 49865 del 30/09/2021 codesta Società ha presentato istanza di riesame dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per il recepimento delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (“*BAT Conclusions*”) adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 agosto 2018.

In data 25/05/2022. si è svolta una riunione istruttoria conclusasi con la necessità di acquisire ulteriori informazioni/approfondimenti dell’attività di gestione rifiuti.

La ditta A.M.I.A. Verona S.p.a. ha fatto pervenire in data 09/06/2022 (acquisite al prot. della Provincia al n. 28980 del 09/06/2022) i chiarimenti richiesti a seguito della riunione istruttoria del 25/05/2022.

Nella conferenza di servizi del 20/06/2022 è stato approvato il riesame dell’A.I.A. con recepimento delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018; sono state altresì approvate le modifiche richieste (il posizionamento della ricarica elettrica dei muletti, il posizionamento di due nuovi container (uno nei pressi della zona lavaggi e uno nei pressi della tettoia ricezione RSU), la realizzazione in zona umido di due ulteriori caditoie e una griglia di raccolta delle acque, l’aggiunta del rifiuto EER 150111* (bombolette spray vuote).

A conclusione di detta conferenza di servizi del 20/06/2022 sono state richieste alcune precisazioni alla ditta e alcune verifiche da parte dell’ufficio provinciale preposto.

Con nota prot. 33908 del 06/07/2022 AMIA Verona ha prodotto le integrazioni richieste.

Come pattuito al termine della conferenza di servizi del 20/06/2022, la bozza dell’Allegato A contenete il “Quadro prescrittivo”, è stato preventivamente trasmessa agli enti coinvolti per una condivisione ed addivenire alla completa definizione dell’Allegato A.

Detta bozza è stata trasmessa, a tutti gli enti coinvolti, per le vie brevi (mail del 07/07/2022); sempre per le vie brevi è stata riscontrata dal Comune di Verona (mail del 11/07/2022) e dall’ARPAV (mail del 12/07/2022).

In relazione alla presentazione dell’istanza di riesame dell’A.I.A., è stata pubblicata una nota informativa sul portale della Provincia di Verona (<http://portale.provincia.vr.it/valutazioni-ambientali/autorizzazioni-integrate-ambientali>).

Motivazione

L’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente

regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

La normativa regionale in materia di rifiuti assegna alle Province la competenza in materia di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti.

Il giorno 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, che aggiorna e coordina le regole sull'Autorizzazione Integrata Ambientale, controlli e sanzioni ambientali per installazioni operanti nel settore energetico, metallurgico, minerario, dell'allevamento degli animali e dei rifiuti. Con tale provvedimento viene integrato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e una parte importante riguarda l'unificazione o l'integrazione effettiva delle autorizzazioni ambientali.

La Regione del Veneto con deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, ha fornito i primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 e in merito all'autorità competente al rilascio dell'A.I.A., per le installazioni in precedenza non assoggettate e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, conferma l'attribuzione delle competenze previste dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 per tipologie di impianto anche se soggetti ad A.I.A., ratificata successivamente nella legge regionale n. 4/2016.

Il codice ambientale aggiornato all'articolo 6, commi 13 e seguenti prevede la necessità dell'A.I.A. per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda che comprende anche le attività gestite da AMIA Verona S.p.a., nonché le modifiche non sostanziali delle stesse. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle suddette installazioni, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208 sempre del codice ambientale.

Per le installazioni di gestione dei rifiuti soggette ad A.I.A. nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 29-quater, comma 10 e, pertanto, sia l'approvazione, che la modifica e l'autorizzazione all'esercizio di un impianto compreso nel suddetto allegato VIII, sono soggette ad A.I.A. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del codice ambientale (che comprende anche l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 208 e 210).

Con la Circolare ministeriale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), protocollo n. 0012422/GAB del 17/06/2015, sono stati forniti ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. In particolare, nel testo della suddetta Circolare viene chiarito che “gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti” e che “gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti”.

Gli impianti di trattamento rifiuti in base all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000 debbono essere provvisti di un programma dei controlli, da approvare all'atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La Regione Veneto, con deliberazione 9 febbraio 2010, n. 242, ha coordinato tale strumento con il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla normativa A.I.A. prevedendo un unico strumento coordinato e successivamente la legge è stata modificata e prevede che sia eseguito sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione che si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o esterno. Pertanto, per

l'impianto in parola, in relazione anche alla potenzialità effettiva, il Piano di Monitoraggio e Controllo, validato dall'A.R.P.A.V., è un unico documento per i controlli e monitoraggi del gestore. L'autorizzazione deve programmare specifici controlli sulle matrici ambientali: previste ogni 5 anni per le acque sotterranee e ogni 10 anni sul suolo, e individuare prescrizioni per avvio e arresto dell'impianto, per l'esercizio in condizioni straordinarie, per evitare emissioni fuggitive e malfunzionamenti nonché per l'arresto definitivo dell'impianto all'atto della dismissione.

L'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Rinnovo e riesame" prevede che relativamente alle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale sia disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, tra l'altro, entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.

La decisione di rilasciare la presente autorizzazione si fonda su quanto dichiarato dalla ditta in merito all'utilizzo, da parte del gestore, delle migliori tecniche disponibili (MTD) nell'esercizio della propria attività, conformemente alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 con la quale sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (di seguito "BAT Conclusions").

Dall'esame della documentazione agli atti non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento; è possibile pertanto procedere al rilascio di un nuovo provvedimento A.I.A. contenente le nuove condizioni di esercizio dell'installazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del Titolo III della parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006.

Dall'attività di recupero R12 e R13 effettuata all'interno dell'installazione esitano materiali che non cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006; non è stato pertanto necessario acquisire il contributo istruttorio del Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti dell'A.R.P.A.V.

Obblighi

da rispettare Il gestore, con il rilascio del provvedimento di riesame dell'A.I.A., è tenuto a rispettare, ai sensi dell'art. 29 sexies del D.lgs. n. 152/2006, le condizioni stabilite nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che contiene prescrizioni per l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), la protezione del suolo, dell'acqua, dell'aria, disposizioni per la gestione dei rifiuti e per l'inquinamento acustico.

Entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, A.M.I.A. Verona S.p.A dovrà presentare a Provincia di Verona, Comune di Verona e ARPAV di Verona, il PMC aggiornato che costituirà parte integrante del presente provvedimento.

Avvertenze L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce in ogni caso le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX alla Parte seconda del d.lgs 152/06.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendio e di ambienti di lavoro e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario (si richiamano, in particolare, gli adempimenti di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/34) e dell'inquinamento acustico (come previsto dalle Linee guida regionali -DGRV 1105/09-, nel caso di segnalazioni verificate dal Comune sarà richiesta alla ditta una relazione tecnica sul clima acustico). Si ricorda alla ditta che, al fine del legittimo svolgimento dell'attività, dovranno essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dalla presente determinazione.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/06:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle conclusioni sulle BAT;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto dalla Provincia, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06.

Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

In caso di modifiche dell'impianto (come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 152/06), il gestore è tenuto ad applicare quanto disposto dall'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06.

Nel caso di modifiche sostanziali (come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 152/06), il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06. Fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in essere, con esclusione di quanto richiesto come modifica.

Nel caso di modifica non sostanziale il gestore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Provincia: nel caso di mancata preventiva comunicazione di modifiche (sia sostanziali che non sostanziali) è prevista l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 29-quattordices, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/06. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche proposte.

Il gestore è inoltre tenuto a versare, contestualmente alla presentazione delle istanze di riesame o di modifica dell'impianto (sia sostanziale che non), le tariffe secondo quanto stabilito dal d.lgs. 152/06. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 33, comma 3, del d.lgs. 46/2014, resta fermo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519 *“Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'AIA ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*.

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

Nel corso di validità del presente provvedimento ARPAV effettuerà i controlli previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, con onere a carico del gestore (gli importi sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519. Quando ne ravveda la necessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 29-decies del d.lgs. 152/06.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procederà, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini

dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 1265/34.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29-quattordicesimo del d.lgs 152/06.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie come indicato nel Quadro prescrittivo - allegato A.

Il presente provvedimento è consegnato alla società AMIA Verona S.p.a. e comunicato al Comune di Verona, alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

MALESANI PAOLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD